



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B

alla delibera n. 24/19/CONS del 22 gennaio 2019

“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “*Testo unico*”: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i;
 - b) “*Autorità*”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) “*Direzione competente*”: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
 - d) “*opere europee*”: le opere come definite dall’art. 2, comma 1, *lett. cc*), del *Testo unico*;
 - e) “*opere audiovisive di espressione originale italiana*”: le opere come definite, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*, dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali;
 - f) “*opere cinematografiche di espressione originale italiana*”: le opere come definite dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell’art. 44-*sexies* del *Testo unico*;
 - g) “*opera cinematografica*”: l’opera audiovisiva come definita dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
 - h) “*servizio di media audiovisivo*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. a*), del *Testo unico*;
 - i) “*servizio di media audiovisivo lineare*” o “*radiodiffusione televisiva*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. i*), del *Testo unico*;
 - l) “*servizio di media audiovisivo non lineare*”, ovvero “*servizio di media audiovisivo a richiesta*”: il servizio come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. m*), del *Testo unico*;
 - m) “*fornitore di servizi di media*”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 2, comma 1, *lett. b*), del *Testo unico*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- n) “*responsabilità editoriale*”: la responsabilità come definita dall’art. 2, comma 1, lett. h), del *Testo unico*;
- o) “*fornitore di programmi in pay-per-view*”: il soggetto che, sotto la propria responsabilità editoriale, trasmette a pagamento un singolo programma televisivo, o un gruppo di programmi televisivi, organizzati dal fornitore di servizi secondo un palinsesto e destinati alla fruizione del pubblico con possibilità di acquisto da parte dell’utente nei momenti immediatamente antecedenti alla sua disponibilità, o alla disponibilità del primo programma nel caso si tratti di un gruppo di programmi;
- p) “*canale tematico*”: un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- q) “*trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti*”: le produzioni e i programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- r) “*trasmissioni specificamente rivolte ai minori*”: le opere audiovisive, comprese quelle di animazione, che tengano conto della sensibilità dell’età evolutiva con particolare riferimento alla fascia di età fino a quattordici anni, di cui all’art. 34, comma 10, del *Testo unico*;
- s) “*ore assoggettabili*”: il numero complessivo di ore e frazioni di ore di programmazione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite di cui all’art. 44-bis, comma 1, del *Testo unico*;
- t) “*palinsesto televisivo*”: il palinsesto così come definito all’art. 2, comma 1, lett. g), del *Testo Unico*;
- u) “*catalogo*”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- v) “*catalogo tematico*”: un catalogo che dedica almeno il 70 per cento delle ore messe a disposizione nell’ambito del catalogo ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento;
- z) “*produttori indipendenti*”: gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive così come definiti all’art. 2, comma 1), lett. p), del *Testo unico*.

Art. 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, compresa la *pay per view*, soggetti alla giurisdizione italiana, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 5.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Il presente Regolamento non si applica alle emittenti televisive operanti in ambito locale.

Art. 3 Produttori indipendenti

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di produttore indipendente devono obbligatoriamente ricorrere i seguenti due requisiti:
 - a) lo svolgimento di attività di produzione audiovisiva;
 - b) l'assenza di legami di controllo e collegamento con fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana.

In aggiunta ai due requisiti obbligatori deve altresì ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) non destinare, per un periodo di tre anni consecutivi, più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi di media audiovisivi;
 - b) essere titolari di diritti secondari.
2. L'attività di produzione audiovisiva è identificata dal codice ATECO J59.1 risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
 3. Per la definizione di controllo e collegamento si fa riferimento all'art. 43, commi 14 e 15, del *Testo unico*.
 4. Per la definizione di fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana si fa riferimento all'art. 1-*bis*, commi 2, 3 e 4 del *Testo unico*.
 5. Per un periodo di tre anni consecutivi di cui alla *lett. c)* del comma 1 si intendono gli ultimi tre anni a partire da quello su cui verte l'obbligo di verifica da parte dell'Autorità. Inoltre, il limite del 90 per cento della produzione è determinato sulla base del valore totale dei ricavi generati dal produttore indipendente a titolo di corrispettivo per le produzioni realizzate a favore di un singolo fornitore di servizi di media audiovisivi.
 6. Rientrano nell'attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione e coproduzione, anche con fornitori di servizi di media audiovisivi, di opere audiovisive di qualunque genere o di parti di esse, ivi comprese le attività dirette alla realizzazione dell'edizione italiana delle opere stesse. Rientrano nell'attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti anche le opere audiovisive prevalentemente finanziate da un fornitore di servizi di media audiovisivi, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo.
 7. I produttori indipendenti sono soggetti all'obbligo di cui all'art. 8, comma 6.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Titolo II

Obblighi di programmazione e investimento per fornitori di servizi di media audiovisivi lineari

Art. 4

Quote di programmazione

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano annualmente alle opere europee la maggior parte delle ore assoggettabili. La quota di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
 - c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. A decorrere dal 1° luglio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata, ferme restando le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero, una sotto quota rispetto alla quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:
 - a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
3. Nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di *teletext* e televendite, è riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte, secondo le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero. Tale quota corrisponde ad almeno:
 - a) il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
 - b) il sei per cento, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.
4. Ai sensi dell'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, fatti salvi gli obblighi specifici definiti dal contratto di servizio per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle trasmissioni specificamente rivolte ai minori almeno il tre per cento delle ore assoggettabili e alle trasmissioni adatte ai minori ovvero idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti almeno il dieci per cento delle ore assoggettabili.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 4, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui al comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.
6. Ai fini dell'applicazione delle quote di riserva di cui al presente articolo sono presi in considerazione esclusivamente i palinsesti che abbiano trasmesso continuativamente almeno sei mesi di programmazione nel corso dell'anno solare e come percentuali della somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti rispetto alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione degli stessi palinsesti.

Art. 5

Quote di investimento

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano ogni anno al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui, come definiti al comma 2, non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno il 10,4 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - b) al quindici per cento, da destinare per almeno il 12,5 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
2. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 1. Ai fini del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari nell'ambito dell'esercizio dei relativi titoli abilitativi. Gli introiti netti annui devono essere attribuibili alle seguenti voci:
 - a) pubblicità, televendite e sponsorizzazioni riferite alla programmazione lineare;
 - b) contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - c) provvidenze pubbliche;
 - d) offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il soggetto obbligato ha la responsabilità editoriale.
3. Per introiti netti da offerte televisive di cui alla *lett. d)* del comma 2 si intendono i ricavi da abbonamento ad offerte lineari di carattere non sportivo, indipendentemente dalla piattaforma distributiva utilizzata, inclusi quelli derivanti da *pay per view*, dalla fornitura di programmi basati su *standard* trasmissivi tecnologici avanzati, riconducibili all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi lineari. Qualora gli introiti netti annui siano riconducibili sia ad attività editoriali sia ad attività non editoriali, e non sia possibile dare in maniera separata evidenziazione dei ricavi attribuibili all'una o all'altra attività, i ricavi da abbonamento di cui al periodo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

precedente, sono considerati in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, salvo che il soggetto fornisca elementi idonei a dimostrare che tali introiti netti debbano essere considerati in una misura inferiore al cinquanta per cento. Qualora l'offerta destinata all'utente finale includa congiuntamente sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile al fornitore di servizi di media audiovisivi che la mette a disposizione del pubblico, sia palinsesti la cui responsabilità editoriale è riconducibile a terzi, i ricavi di cui al primo periodo sono considerati al netto dei ricavi da abbonamento riferibili ai palinsesti riconducibili a terzi.

4. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì ogni anno alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 2. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 3,5 per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - b) al quattro per cento, per l'anno 2020;
 - c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai palinsesti che abbiano trasmesso nel corso dell'anno meno di 52 opere cinematografiche. Al fine di tale computo, sono tenuti in considerazione i titoli unici, al netto delle repliche, senza che il numero totale annuale di trasmissione e ritrasmissione di qualsivoglia natura delle stesse opere sia superiore a 104.
6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno il 15,4 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - b) al venti per cento, da destinare per almeno il 16,7 per cento a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.
7. Per ricavi complessivi annui riferiti alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al presente articolo. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti all'attività televisiva, ovvero per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari. Tali ricavi, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, sono quelli derivanti da:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) canone relativo all'offerta televisiva;
 - b) pubblicità, in qualunque forma, connessa all'offerta televisiva.
8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva ogni anno altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi, come definiti ai sensi del comma 7. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:
 - a) al quattro per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
 - b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
 - c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.
 9. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva ogni anno a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 6.
 10. Qualora uno o più fornitori di servizi di media audiovisivi lineari siano controllati, ai sensi dall'art. 43, comma 14, del *Testo unico*, da un'unica impresa, per la verifica del rispetto delle quote di investimento di cui al presente articolo possono essere computati sia gli investimenti effettuati dal fornitore di servizi di media audiovisivi lineari sia gli investimenti effettuati da società controllanti, controllate o soggette a controllo comune. In tal caso, la quota di investimento è calcolata al netto delle partite infragruppo.
 11. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che abbiano iniziato la propria attività successivamente alla data del 1° gennaio 2018 raggiungono progressivamente, e comunque entro i primi tre anni, le quote di cui al presente articolo.
 12. Rientrano nell'attività di produzione anche quelle di promozione e distribuzione delle opere, purché i contratti relativi a queste ultime, prevedano meccanismi di remunerazione per il produttore, anche sotto forma di schemi premianti legati al ciclo delle *performance* delle medesime.

Titolo III

Obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta

Art. 6

Quote di programmazione e investimento

1. Gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana, di cui al regolamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

allegato alla delibera n. 607/10/CONS, nella misura in cui i relativi servizi siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 3 di quest'ultimo, promuovendo la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. Tali obblighi non si applicano ai servizi di *catch up tv*.

2. A decorrere dal 1° luglio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta riservano una percentuale non inferiore al trenta per cento alle opere europee nel proprio catalogo. Tale percentuale è calcolata sul monte ore messo a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
3. A decorrere dal 1° luglio 2019, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta destinano investimenti annuali alla produzione acquisto o pre-acquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, in misura almeno pari al venti per cento degli introiti netti annui specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dei predetti investimenti è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.
4. Per introiti netti annui devono intendersi i ricavi riportati nell'ultimo conto economico approvato disponibile alla data del 1° gennaio dell'anno per il quale sono computati gli investimenti di cui al comma 3. Nell'ambito e per le finalità del presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i ricavi riferiti alla prestazione di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari svolta in Italia nell'esercizio del relativo titolo abilitativo.
5. A decorrere dal 1° luglio 2019, il contributo finanziario di cui al comma 3 è richiesto anche per i cataloghi rivolti ai consumatori italiani, la cui responsabilità editoriale è riconducibile a soggetti che ricadono sotto la giurisdizione di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia. In tale caso, la riserva del venti per cento di cui al comma 3 è calcolata sugli introiti netti annui che il fornitore di servizi di media audiovisivi stabilito in un altro Stato membro ha conseguito in Italia mediante la fornitura al pubblico di cataloghi. Le informazioni in merito agli introiti netti annui sono acquisite dall'Autorità per il tramite dell'organismo di vigilanza preposto presente nello Stato membro dove il servizio è stabilito, ovvero anche per il tramite dello European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).
6. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a dare rilievo alle opere europee presenti nei cataloghi offerti secondo le ulteriori specifiche tecniche previste dall'Allegato B alla presente delibera. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, predispongono, nei propri cataloghi, una sezione dedicata nella pagina



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

principale di accesso o una specifica categoria per la ricerca delle opere europee e prevedono di riservare una quota alle opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.

7. Qualora più cataloghi appartengano o siano controllati da un unico soggetto, gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 sono determinati sul complesso dei cataloghi forniti.

Titolo IV

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

Art. 7

Deroghe agli obblighi di programmazione e investimento

1. Ai sensi dell'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, è ammessa la presentazione della richiesta di deroga totale o parziale, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto, agli obblighi di riserva di programmazione e di investimento di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater*, nonché delle *sotto-quote previste dall'art. 34, comma 10*, del *Testo unico* da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) non abbiano realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio relativamente ai servizi di media audiovisivi per cui è richiesta la deroga;
 - b) abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'uno per cento;
 - c) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale abbia la responsabilità editoriale non consenta di approvvigionarsi da produttori indipendenti ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte.
2. L'istante, entro il termine del 30 settembre dell'anno per il quale si richiede la deroga, invia la relativa istanza, allegando ogni utile elemento a supporto e documentando a titolo esemplificativo:
 - a) l'inesistenza o l'insufficiente disponibilità di prodotto e l'impossibilità di commissionarne la produzione, avuto riguardo al proprio palinsesto, ovvero catalogo, al proprio pubblico e ai propri *standard* editoriali;
 - b) gli effetti sull'equilibrio economico dell'azienda, avuto riguardo, a titolo esemplificativo, ai costi medi dei diversi prodotti disponibili sul mercato, al relativo rapporto costo/*audience* per minuto di programma, agli eventuali effetti sul *target* di riferimento dei palinsesti derivanti dai vincoli oggetto della richiesta di deroga;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- c) le negoziazioni tentate o avviate, l'esistenza di limiti all'acquisizione dei diritti, la sussistenza di regimi di esclusiva, l'indisponibilità a negoziare da parte di terzi, soprattutto con riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana;
 - d) con specifico riferimento agli obblighi di investimento, le ragioni di oggettiva impossibilità per le quali non si possa procedere in regime di acquisto, produzione e preacquisto.
 - e) con specifico riferimento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché alle opere audiovisive di espressione originale italiana, l'effettiva disponibilità sul mercato delle stesse, anche con riferimento alla capacità di queste ultime di soddisfare l'intera richiesta di mercato, ai fini del soddisfacimento delle relative quote.
3. La Direzione competente comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, e del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, al soggetto istante l'avvio del procedimento e il nominativo del relativo responsabile.
 4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, il soggetto istante può chiedere al responsabile del procedimento di illustrare le proprie posizioni in audizione. La data dell'audizione è disposta dal responsabile del procedimento ed è comunicata al soggetto richiedente con adeguato preavviso. Dell'audizione è redatto verbale, nel quale sono riportate, in forma sintetica, le principali osservazioni svolte e le dichiarazioni rese.
 5. Il responsabile del procedimento, può formulare richieste di informazione e di esibizione di documenti, indicando un termine congruo entro il quale dovrà pervenire la risposta. I termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni, sino alla data di ricezione delle medesime.
 6. Il responsabile del procedimento ha la facoltà, ai sensi della legge n. 241/90, di formulare le richieste di cui al comma 5 anche ai soggetti terzi, che si ritiene siano in possesso di informazioni atte a comprovare la veridicità dei documenti trasmessi dal richiedente, o, più in generale, la fondatezza dell'istanza stessa.
 7. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di deroga di cui al comma 1, l'Autorità, valuta, tra gli altri, la tipologia del programma televisivo, il *target* di riferimento, la linea editoriale e la sua coerenza con l'effettiva programmazione, la tipologia dell'offerta in chiaro o a pagamento, l'effettiva disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del programma.
 8. Il termine per l'adozione del provvedimento finale è di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di deroga, salva la proroga dei termini fino ad un massimo di sessanta giorni ove il Consiglio dell'Autorità ravvisi la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Titolo V

Vigilanza e controllo

Art. 8

Modelli per la trasmissione dei dati

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale, lineari e non lineari, compilano il modello appositamente predisposto, denominato “Modello Q”, reso disponibile sul sito *internet* dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it.
2. Il modello di cui al comma 1 contiene, in sintesi, le seguenti informazioni:
 - a) programmazione annuale dei fornitori dei servizi di media, lineari e non lineari, dettagliata secondo le ore assoggettabili e le tipologie di opere audiovisive così come definite dagli artt. 44-*bis* e 44-*quater* del *Testo unico* e secondo le ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - b) programmazione settimanale nella fascia oraria 18.00-23.00 delle opere indicata all’art. 44-*bis*, comma 3 del *Testo unico*;
 - c) introiti conseguiti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui il fornitore di servizi di media audiovisivi ha la responsabilità editoriale, inclusi i palinsesti diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi, come definiti dall’art. 44-*ter* del *Testo unico* e dalle ulteriori specifiche contenute nel presente Regolamento;
 - d) introiti netti annui in Italia, per i fornitori di servizi di media non lineari, come previsti dall’art. 44-*quater* del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento;
 - e) investimenti effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi in opere audiovisive in conformità con gli obblighi previsti dall’art. 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico* e definiti nel presente Regolamento.
3. In caso di mancato assolvimento delle quote di riserva di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, i fornitori di servizi di media lineari e non lineari, trasmettono all’Autorità, unitamente ai Modelli Q, elementi giustificativi idonei a motivare lo scostamento rispetto ai limiti di legge.
4. I modelli di cui al presente articolo possono essere aggiornati e modificati in ragione dei mutamenti del quadro normativo e regolamentare.
5. I fornitori di servizi di media radiofonici, operanti in ambito nazionale o locale, i fornitori di servizi di media audiovisivi operanti esclusivamente in ambito locale compresi quelli i cui palinsesti vengono ritrasmessi simultaneamente su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 22 del *Testo unico* o che sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunque destinati ad un pubblico locale ai sensi dell'art. 18 della direttiva 2010/13/UE sono esclusi dagli adempimenti di cui al presente articolo.

6. Gli operatori della comunicazione esercenti l'attività di produzione audiovisiva compilano e trasmettono, entro il 30 settembre di ogni anno, all'Autorità, un Modello nel quale forniscono le informazioni utili alla verifica del possesso dei requisiti per la qualifica di produttore indipendente, secondo le specifiche di cui all'art. 3 del presente Regolamento, nonché quelle funzionali alla redazione della Relazione di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 4, del *Testo unico*.

Art. 9

Modalità e termini della comunicazione

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità ai Modelli di cui all'art. 8 entro il 30 settembre di ciascun anno con riferimento alla programmazione e agli investimenti realizzati nell'anno precedente, fatte salve le esigenze poste dagli obblighi di rendicontazione alla Commissione europea.
2. I modelli devono essere compilati ed inviati all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it a mezzo di casella di posta elettronica certificata.

Art. 10

Verifica degli obblighi di riserva di programmazione e di investimento

1. Ai fini delle verifiche di cui al presente articolo, l'Autorità utilizza ed elabora i dati relativi all'attività di monitoraggio dei palinsesti e dei cataloghi diffusi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi in ambito nazionale effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i dati contenuti nelle comunicazioni trasmesse dai fornitori di servizi di media audiovisivi e dai produttori indipendenti ai sensi del presente Regolamento, nonché le risultanze degli accertamenti svolti ai sensi dei commi 3 e 4.
2. A partire dal 2019, le eventuali oscillazioni in difetto relative alla riserva di investimento, nel limite massimo del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, sono comunicate all'Autorità, corredate dalla relativa motivazione, senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio riferito a tale anno. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e non lineari, possono avvalersi della predetta facoltà secondo le modalità definite nell'art. 11.
3. L'Autorità si riserva di chiedere la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili, anche mediante richieste di informazioni rivolte ai produttori indipendenti indicati nei modelli trasmessi dai fornitori di servizi di media audiovisivi.
4. L'Autorità dispone, anche ai sensi della delibera n. 220/08/CONS, regolari programmi di ispezioni, anche sistematiche, al fine di verificare il rispetto degli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

obblighi di cui agli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater del *Testo unico* e del presente Regolamento.

5. L'Autorità provvede, nel rispetto della riservatezza di terzi, allo scambio di informazioni con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché all'invio di specifiche richieste di carattere interpretativo ai medesimi.

Art. 11

Procedura di recupero delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di investimento

1. Qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, invia, entro il termine ivi previsto, una comunicazione all'Autorità, a mezzo posta elettronica certificata, contenente le seguenti informazioni:
 - introiti netti annui così come definiti dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento relativi all'anno di riferimento per il calcolo della relativa quota di investimento, nel caso di servizi lineari, ovvero all'art. 6, comma 4, per i servizi non lineari;
 - investimenti effettuati nell'anno di riferimento, riferibili a una delle quote di riserva di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nel caso di servizi lineari, ovvero all'art. 6, nel caso di servizi non lineari;
 - quota di investimento per la quale si è verificato lo scostamento;
 - entità dello scostamento rispetto alla quota di legge espressa sia in termini di valore assoluto che di quota percentuale;
 - elementi giustificativi in merito allo scostamento.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità si pronuncia in merito all'accoglimento ovvero al rigetto delle giustificazioni presentate. Nell'ambito di tale attività istruttoria, l'Autorità può formulare ulteriori richieste di informazioni, ovvero richiedere l'esibizione di documenti al soggetto interessato. In tale caso i termini procedurali sono sospesi dalla notifica della richiesta di informazioni sino alla ricezione delle medesime da parte del soggetto obbligato. Ai fini dell'ammissibilità o meno degli elementi giustificativi, l'Autorità valuta, tra gli altri, i seguenti elementi: la situazione di mercato nel quale il fornitore di servizi di media si trova ad operare, la natura congiunturale ovvero strutturale degli elementi che hanno inciso sull'oscillazione in difetto, l'andamento del piano degli investimenti, la struttura di bilancio.
3. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. Qualora ritenga di non accogliere le giustificazioni prodotte dal fornitore di servizi di media, l'Autorità invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale, motivando il mancato accoglimento delle giustificazioni e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

invitandolo al rispetto della soglia di investimento per gli anni successivi, precisando che in mancanza di tale rispetto, si applicheranno le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS. In entrambi i casi il fornitore di servizi di media è obbligato a recuperare lo scostamento entro il termine di sei mesi dall'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si sono realizzate le oscillazioni in difetto. A tal fine l'Autorità, con la medesima delibera di accoglimento ovvero di rigetto delle giustificazioni, definisce le modalità temporali e procedurali con le quali il fornitore di servizi di media deve provvedere al recupero della relativa quota.

4. Qualora accerti l'avvenuto recupero dell'oscillazione in difetto l'Autorità con propria delibera archivia il procedimento di cui al presente articolo. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.
5. Qualora il fornitore di servizi media comunichi oscillazioni in difetto relative alla riserva di investimento, nel limite del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.

Art. 12

Procedura di valutazione delle oscillazioni in difetto relative agli obblighi di programmazione

1. Il presente articolo disciplina i procedimenti instaurati a seguito della ricezione delle giustificazioni adottate dal fornitore di servizi media nonché i procedimenti relativi a tutti gli altri casi di oscillazioni in difetto rispetto alle quote di programmazione stabilite dalla legge.
2. Qualora reputi accoglibili le giustificazioni trasmesse dal fornitore di servizi di media audiovisivi unitamente al Modello Q, relative a uno scostamento rispetto alle quote di programmazione stabilite *ex lege*, l'Autorità comunica a quest'ultimo, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle medesime la conclusione del procedimento di verifica.
3. Qualora non ritenga ammissibili le motivazioni adottate dal fornitore di servizi di media audiovisivi ai sensi del comma 2, entro il termine di 90 giorni, l'Autorità invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale. In tale atto l'Autorità, nell'evidenziare lo scostamento rilevato e nel motivare il mancato accoglimento delle giustificazioni proposte, invita il fornitore di servizi di media audiovisivi al rispetto della soglia di programmazione o di investimento per gli anni successivi e indica al contempo le eventuali modalità di recupero.
4. Qualora, anche nell'anno successivo rispetto a quello dello scostamento di cui al comma 2, il fornitore di servizi di media audiovisivi non ottemperi alle obbligazioni di cui agli artt. 44-bis, 44-ter e 44-quater del *Testo unico*, si applicano le disposizioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS. Qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi non comunichi le eventuali giustificazioni relative a uno scostamento rispetto alle quote stabilite *ex lege*, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS.

5. Qualora l'Autorità, a seguito delle verifiche sui modelli trasmessi, rilevi che contrariamente a quanto comunicato dal fornitore di servizi di media, lo stesso non rispetti le soglie minime di cui agli artt. 44-*bis*, 44-*ter* e 44-*quater* del *Testo unico*, invia a quest'ultimo, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei medesimi, una richiesta di informazioni finalizzata ad acquisire eventuali elementi giustificativi. I termini procedurali si intendono interrotti dalla data di notifica della lettera dell'Autorità sino alla ricezione delle informazioni da parte del soggetto obbligato. Qualora l'Autorità ritenga ammissibili le motivazioni trasmesse dal fornitore di servizi di media audiovisivi il procedimento si conclude ai sensi del comma 2. In caso contrario si procede ai sensi del comma 3.

Art. 13 Sanzioni

1. Ai soggetti che non adempiono, nei termini e secondo le modalità prescritte all'art. 9, agli obblighi di cui all'art. 8, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Ai soggetti che, nell'adempire agli obblighi di cui all'art. 8, comunicano dati non rispondenti al vero si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 29, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. In caso di mancato rispetto delle norme di cui all'art. 51, comma 1, *lett. g*), del *Testo unico*, l'Autorità applica le sanzioni amministrative previste dal medesimo previste all'art. 51, comma 2, *lett. d*).
4. Nella determinazione dell'importo della sanzione, l'Autorità tiene conto degli elementi forniti nell'allegato alla delibera n. 265/15/CONS, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie*".